

Data: Milano, 01/7/2015

Protocollo: H1.2015.00 197 60

Giunta Regionale Direzione Generale Salute U.O. Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano

tel. 02 67652376 fax 02 67654924 www.regione.lombardia.lt

Ai Direttori Generali ASL della regione Lombardia Loro sedi

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Della Regione Lombardia Loro sedi

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Via Pola, 11 20124 Milano

Al Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) Viale Tiziano, 70 00196 Roma

Al Segretario Regionale Lombardia Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMG) Via Teodosio, 31 20131 Milano

Al Presidente Società Italiana di Medicina Generale Via del Pignoncino 9-11 50142 Firenze

Al Presidente Regionale Lombardia Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI) Viale Beatrice d'Este, 10 20122 Milano

Al Segretario Regionale Lombardia Federazione Italiana Medici Pediatri Piazza Mozzarelli, 10 46100 Mantova

p.c. All'Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani dr Antonio Rossi Sede

Oggetto: Trasmissione Nota del Ministero della Salute Prot. 0004165-P-16/06/2015

In data 17 giugno 2015 è stata trasmessa dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute la "NOTA ESPLICATIVA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 8 AGOSTO 2014 RECANTE "LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA"", che si invia alle SSVV per opportuna conoscenza.

La nota oltre a illustrare tutti i punti del DM 8 agosto 2014 chiarisce quali siano i soggetti che necessitano dell'obbligo della certificazione per attività sportiva non agonistica. In particolare chiarisce che per "coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI" debbano intendersi i soggetti tesserati che, praticano attività sportive regolamentate da Federazioni sportive nazionali o da Discipline associate o da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Ne consegue che non è sufficiente che una qualunque attività sia organizzata da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ma deve essere considerato lo specifico dell'attività praticata ovvero se l'attività sia o meno chiaramente disciplinata dai regolamenti di Federazioni, Discipline associate e Enti di promozione.

Solo nel caso che venga praticata un'attività regolamentata sussiste l'obbligo di un certificato per attività sportiva non agonistica. Tutte le altre attività non regolamentate sono da considerarsi attività ludico motorie a carattere ricreativo anche se organizzate da società sportive affiliate e quindi non necessitano di un certificato per attività sportiva non agonistica.

Questo non esclude, come specifica la nota ministeriale, la raccomandazione di rivolgersi ad un medico di fiducia in particolare nei soggetti a rischio e quando si intenda praticare un esercizio fisico particolarmente intenso.

L'eventuale certificato che attesta la possibilità di effettuare attività ludico motoria può essere rilasciata da qualsivoglia medico medico abilitato alla professione.

Si prega chi in indirizzo di dare la massima diffusione, a chi di interesse, della presente nota e della nota ministeriale.

Distinti saluti

Il Dirigente Mauro Agnello

Il referente della pratica: Nadia Da Re tel. 02/67653393



Ufficio di Gabinetto
Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma

Ministero della Salute GAB

0005479-P-17/06/2015

I.4.c.c/5

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province Auonome

Agli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome

Alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

AI CONI

ALLA FNOMCeO

Alla Federazione Medico Sportiva Italiana

LORO SEDI

OGGETTO: NOTA ESPLICATIVA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 8 AGOSTO 2014 RECANTE "LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA".

Il Ministro della salute, in data 8 agosto 2014, ha adottato, con proprio decreto, le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 42-bis, del decreto-legge n.69 del 2013, convertito dalla legge n.98 del 2013 e s.m..

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti, da più parti pervenute a questo Ministero, si è ritenuto opportuno, con il supporto del Gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport, istituito presso questo Ministero, e del quale fanno parte anche rappresentanti delle Regioni, predisporre l'unita nota esplicativa volta a fornire indicazioni operative atte a garantire la corretta ed uniforme applicazione del decreto in esame.

Si pregano le SS. LL. di voler assicurare la massima diffusione della allegata nota esplicativa.

Il Capo di Gabinetto Cons. Giuseppe Chinè Ministero della Saluta BINETO

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

LEG 0004165-P-16/06/2015 I.5.b.a/2013/3862

Ministero della Salute

GAB

NOTA ESPLICATIVA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 8 AGOSTO 2014 RECANTE "LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA".

Indice:

- Finalità del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014;
 - 2. Attività ludico motoria;
- 3. Attività non agonistica: distinzione tra diverse tipologie di tesseramento ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria

Finalità del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014

Il Ministro della salute, in data 8 agosto 2014, ha adottato, con proprio decreto, le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, seguendo la procedura prescritta dall'art. 42-bis, del decreto-legge n.69 del 2013, convertito dalla legge n.98 del 2013 e s.m..

Con il supporto del Gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport, nominato presso questo Ministero, si è ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni per garantire la corretta applicazione del decreto in esame.

Ministero della Salute

GAB

0005478-A-17/06/2015

1.4.c.c/5 //39

Visto del funzionario resolate e

Le Linee guida in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni, hanno ribadito che l'obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica.

Le Linee guida hanno, inoltre, indicato le attività sportive non agonistiche - quindi soggette ad obbligo di certificazione - specificando che, per tali, si intendono quelle praticate dai seguenti soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Con riferimento alle definizioni dell'attività sportiva non agonistica, di cui al punto b), si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- per "coloro" si intendono le persone fisiche tesserate;
- 2) le definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia; le stesse non sono, pertanto, rivolte agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalle disposizioni normative di riferimento, le Linee guida hanno, altresì, ribadito quali sono i medici che possono rilasciare il certificato; si tratta, segnatamente, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dei medici specialisti in medicina dello sport ovvero dei medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

E' stato, pure, ribadito che il controllo medico deve essere annuale e che, conseguentemente, il certificato medico ha validità annuale. Resta inteso che i certificati medici già rilasciati rimangono validi fino alla loro naturale scadenza annuale.

Sono stati, inoltre, specificati gli esami clinici che devono essere effettuati ai fini del rilascio del certificato, in particolare è necessario effettuare:

- a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
- b) un elettrocardiogramma a riposo (basale), debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
- c) un elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
- d) un elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

E' stato, inoltre, chiarito che il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi, il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Si è ritenuto opportuno chiarire, da ultimo, che il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per l'intervallo di tempo di validità del certificato. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, è stato previsto che l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

Attività ludico motoria

Come è noto, l'attività ludico motoria non rientra nell'ambito di applicazione delle Linee guida in esame, tenuto conto che, per detta attività sportiva, il legislatore, nel mese di agosto 2013, ha soppresso l'obbligo della certificazione per lo svolgimento dell'attività ludico motoria che era stato introdotto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.

Al fine di chiarire l'ambito delle attività sportive sottoposte ad obbligo di certificazione, rispetto a quelle, invece, escluse da tale obbligo, come il caso dell'attività sportiva ludico motoria, occorre fare riferimento alla definizione che il decreto ministeriale 24 aprile 2013, sopra citato, aveva fornito con riferimento a tale specifica attività ludico motoria.

Più precisamente, per attività ludico motoria, si intende l'attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

Non sussiste, pertanto, obbligo di certificazione per chi esercita tale attività 1 .

Attività non agonistica: distinzione tra diverse tipologie di tesseramento ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria

Poiché continuano a pervenire a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine alla sussistenza, o meno, dell'obbligo della certificazione sanitaria, anche con riguardo alle attività che sembrano rientrare nella definizione di attività sportiva non agonistica, specifico riguardo a coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

Nell'ambito della attività non agonistica, il CONI provvederà, sentito il Ministero della salute, ad impartire, quanto prima e, auspicabilmente, entro il 31 ottobre 2015, idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell'ambito di tali attività:

a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;

Al riguardo, si richiama, comunque, quanto contenuto nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 luglio 2013, pagina 10, punto B.1, sezione c) Attività ludico motoria, ovvero che: "Ciò non esclude la raccomandazione di rivolgersi al medico curante nei casi in cui si passi dalla sedentarietà a uno stile di vita attivo o qualora si intenda praticare un esercizio fisico particolarmente intenso, soprattutto nei soggetti a rischio".

- b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
- c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva. Ciò al fine di limitare alla sola categoria sub. a) l'obbligo di certificazione sanitaria.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Avv Maurizio Borgo)